



# **COMUNE DI COLOGNA VENETA**

## **Provincia di Verona**

### ***REGOLAMENTO COMUNALE***

### ***DELLA CONSULTA DELLE DONNE DI COLOGNA VENETA***

Approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 24.09.2009

**ART. 1.**  
**ISTITUZIONE DELLA CONSULTA**

1. Nell'ambito delle politiche di Pari Opportunità seguite dall'Assessorato ai Servizi Sociali è istituita presso il Comune di Cologna Veneta la Consulta delle Donne allo scopo di promuovere azioni tese alla valorizzazione della popolazione femminile in ossequio a quanto disposto dagli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'articolo 2, comma 2, lettera f) del vigente Statuto Comunale.
2. La Consulta ha sede nel Comune di Cologna Veneta.
3. L'Ufficio di riferimento è presso il Settore Segreteria/Affari Generali.
4. La Consulta è apartitica, ha struttura democratica ed è vincolata alla durata del mandato politico amministrativo dell'Amministrazione.

**ART. 2**  
**FUNZIONI DELLA CONSULTA**

1. La Consulta delle Donne concorre alla promozione e alla realizzazione di azioni positive e continuative, nel riconoscimento della differenza di genere, volte alla garanzia della parità di opportunità tra uomo e donna. La Consulta è un organo di partecipazione delle cittadine all'attività dell'Ente, finalizzata alla valorizzazione delle fasce più deboli della popolazione, alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società.
2. La Consulta svolgerà la sua attività per perseguire le seguenti finalità:
  - a) favorire iniziative di qualificazione e riqualificazione sociale e professionale della donna per agevolare l'inserimento nella vita civile e nel mondo del lavoro,
  - b) promuovere la partecipazione delle donne in tutti i settori, sia istituzionali che professionali,
  - c) affermare il diritto delle donne al lavoro ed il ruolo nella vita familiare, sociale e culturale,
  - d) promuovere iniziative per il riconoscimento del valore del lavoro domestico e di assistenza prodotto dalle donne e rivolto in particolare all'infanzia e all'età avanzata,
  - e) segnalare alla/al Consigliera/e con delega alle Pari Opportunità eventuali percorsi amministrativi per affermare e valorizzare il ruolo della donna nella società.

**ART. 3**  
**COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA**

1. La Consulta delle Donne di Cologna Veneta è composta dalle donne che siano residenti e/o domiciliate in Cologna Veneta. L'iscrizione è libera e gratuita.
2. La domanda di iscrizione alla Consulta va indirizzata al/alla Consigliere/a alle Pari Opportunità e alla Presidente della Consulta in apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Segreteria del Comune.
3. I nominativi delle aderenti saranno inseriti in apposito registro che sarà aggiornato a cura del/della Consigliere/a alle Pari Opportunità.
4. Le istanze di revoca dall'adesione alla Consulta devono essere comunicate ai sensi del comma 2 del presente articolo e saranno soggette alla disciplina del comma 3.

**ART. 4**  
**ORGANI DELLA CONSULTA**

1. Gli organi della Consulta sono:
  - a) l'Assemblea,
  - b) la Presidente,
  - c) il Comitato di Coordinamento.
2. Tutte le cariche sono gratuite.

**ART. 5**  
**L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è composta da tutte le iscritte alla Consulta delle Donne.
2. Sono membri di diritto dell'Assemblea il Sindaco e il/la Consigliere/a con delega alle Pari Opportunità.
3. Compiti dell'Assemblea sono:
  - rilevare le esigenze delle donne operanti nel Comune di Cologna Veneta,
  - promuovere la partecipazione ed integrazione nella vita sociale delle donne,
  - promuovere ogni tipo di azione volto a contrastare qualsiasi atto di discriminazione basato esclusivamente sulla differenza di sesso,
  - promuovere la cittadinanza attiva delle donne,
  - approvare il programma ed il rendiconto della gestione.
4. L'Assemblea è convocata dalla Presidente, almeno due volte all'anno, e delibera a maggioranza semplice dei componenti della Consulta presenti.
5. L'Assemblea può essere convocata dalla Presidente a richiesta del 10% delle sue appartenenti o su richiesta del/della Consigliere/a alle Pari Opportunità. Le modalità dell'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà stabilito in sede di prima convocazione.
6. La prima convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Sindaco o dal/dalla Consigliere/a con delega alle Pari Opportunità entro 15 giorni dall'approvazione della deliberazione istitutiva della Consulta delle Donne.
7. Alla prima riunione partecipa di diritto il Sindaco e/o il/la Consigliere/a con delega alle Pari Opportunità. In tale seduta assume le vesti di Presidente il/la Consigliere/a con delega alle Pari Opportunità.
8. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente e dal verbalizzante nominato all'inizio di ogni riunione dal/dalla Presidente, che viene trasmesso all'Ufficio Segreteria per essere inserito nelle relative raccolte.

**ART. 6**  
**COMITATO DI COORDINAMENTO**

1. Il Comitato di Coordinamento è composto da 5 membri di cui 4 membri nominati dal/dalla Consigliere/a con delega alle pari Opportunità tra le iscritte alla Consulta sulla base di candidature,

corredate da appositi curricula, e il/la Consigliere/a con delega alle pari Opportunità quale membro di diritto

2. Il Comitato di Coordinamento, in sede di prima riunione, provvede al suo interno alla elezione della Presidente che provvederà alla nomina, tra gli altri membri dell'organo, della Vicepresidente, della Segretaria e della Tesoriera.

3. La Tesoriera avrà il compito di tenere le scritture contabili della Consulta e rispondere in ogni momento della veridicità delle operazioni tenute.

4. La Segretaria avrà il compito di coadiuvare la Presidente nell'attuare le decisioni adottate dall'Assemblea e svolgere le funzioni amministrative della Consulta.

5. Il Comitato è vincolato alla durata del mandato politico amministrativo dell'Amministrazione.

## **ART. 7 LA PRESIDENTE**

1. La Presidente viene eletta dal Comitato di Coordinamento con scrutinio a voto segreto ed a maggioranza assoluta. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna abbia ottenuto la maggioranza, si provvede ad una terza votazione e sarà eletta chi otterrà la maggioranza dei voti e a parità dei voti la più anziana d'età.

2. La Presidente dura in carica per tutta la durata del mandato politico amministrativo dell'Amministrazione.

3. Spetta alla Presidente:

- convocare la Consulta,
- convocare il Comitato di Coordinamento,
- presiedere le riunioni della Consulta e del Comitato di Coordinamento;
- proporre l'O.d.G. delle riunioni della Consulta e del Comitato di Coordinamento;
- promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta,
- presentare all'Amministrazione Comunale il programma ed il rendiconto della gestione una volta approvati dall'Assemblea.

4. In caso di dimissioni della Presidente le sue funzioni vengono esercitate dalla Vicepresidente sino all'elezione della nuova Presidente. L'elezione deve svolgersi entro 30 giorni dalla protocollazione della lettera di dimissioni.

## **ART. 8 RISORSE FINANZIARIE**

1. L'Amministrazione Comunale provvederà, annualmente, a stanziare un contributo per l'attività della Consulta.

2. La Consulta può, per l'espletamento delle proprie finalità, beneficiare di altri contributi pubblici e/o privati.